

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 170/GS del 23 MAG 2018

Oggetto: Assegnazione appezzamento di terreno (foglio n. 67, particelle n. 165 e 910), sito nel fondo "Nunziatella" in agro di San Giovanni in Fiore (CS), in favore del sig. Lopez Mario, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con L.R. n. 66/2012 viene istituita l'ARSAC;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 17/CS del 22/01/2018 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e con deliberazione n. 18/CS del 26/01/2018 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;

- che l'appezzamento di terreno in catasto al foglio n. 67, particelle n. 165 e 910 di San Giovanni in Fiore (CS) non è stato mai assegnato.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 14/06/2017 (prot. n. 2317), il sig. Lopez Mario, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 29/10/1961 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 30, 165 e 910 del foglio n. 67 di San Giovanni in Fiore;
- che con nota n. 1973 del 18/05/2018 lo Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione delle sole particelle n. 165 e 910 estese complessivamente ha 0.70.90, in favore del sig. Lopez Mario;
- che in data 04/05/2018 il sig. Lopez Mario ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2008;
- che il comune di San Giovanni in Fiore ha certificato in data 31/01/2018 che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 165 e 910 del foglio n. 67, ricadono in "Zona Agricola" ai sensi delle LL.RR. n. 19/2002 e n. 40/2015;
- che in data 19/04/2018 (prot. n. 651/P.L.) il Comune di San Giovanni in Fiore ha attestato che il sig. Lopez Mario: *"in qualità di coltivatore della terra, si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo ubicato in loc. Nunziatella, identificato in catasto al foglio n. 67, p.lle nn. 165 e 910 del Comune di San Giovanni in Fiore"*;
- che in data 04/04/2018 il suddetto richiedente ha dichiarato non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001;
- che in data 04/05/2018 il sig. Lopez Mario ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 04/05/2018 il sig. Lopez Mario ha dichiarato:
 - 1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle miglorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette miglorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento."
- che in data 04/05/2018 il sig. Lopez Mario ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 3.899,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 14/03/2018, chiedendo di rateizzare il suddetto prezzo del terreno in quindici annualità.

